



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
AREA DIDATTICA
SEZIONE POST LAUREA

Tit. 3.05

Decreto Rettorale n. 9 del 3/01/19

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dei Master – Decorrenza a.a. 2018-2019.

IL RETTORE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162 “Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

Visto il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012 modificato con DR n. 336 dell’8/02/2016;

Richiamato il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 798 del 26 settembre 2001 e n. 829/bis del 28/09/2001 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’articolo 26 della Parte I “Norme Comuni” di cui al Decreto Rettorale di modifica n. 4758 del 16/11/2018;

Richiamato il Regolamento per la disciplina dei Master emanato con Decreto Rettorale n. 4000 del 23/11/2017;

Richiamato il Regolamento delle Carriere Studentesche emanato con Decreto Rettorale n. 98 del 17/01/2018;

Viste le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30/10/2018 (delibera n. 9/2018/V/1) e del Senato Accademico nella seduta del 13/11/2018 (delibera n. 3/2018/V/1) concernenti rispettivamente il parere favorevole e l’approvazione al Regolamento per la disciplina dei Master nel testo qui di seguito riportato;

DECRETA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
AREA DIDATTICA
SEZIONE POST LAUREA

è modificato il Regolamento per la disciplina dei Master, con decorrenza a.a. 2018-2019, secondo il testo aggiornato qui di seguito riportato:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI MASTER Decorrenza a.a. 2018-2019

INDICE

Art. 1 DEFINIZIONE E TIPOLOGIE

Art. 2 AMMISSIONE

Art. 3 NORME GENERALI

Art. 4 ORGANI

Art. 5 ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE

Art. 6 FINANZIAMENTO E GESTIONE

Art. 7 COMPENSI

Art. 8 RICONOSCIMENTO CFU ACQUISITI NEL MASTER

Art. 9 NORME FINALI E TRANSITORIE

1. DEFINIZIONE E TIPOLOGIE

1.1 L'Università promuove, secondo la normativa vigente, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e di secondo livello. Le denominazioni "master universitario" e "master dell'Università degli Studi di Torino" si applicano esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi delle disposizioni che seguono e per le seguenti tipologie:

a) Master Istituzionali:

si tratta di progetti formativi che vengono istituiti per rispondere a un bisogno formativo rilevato o manifestato dalla società che insiste sul territorio su cui opera l'Università, e che tipicamente prevedono il confronto e la consultazione delle parti sociali. Il prodotto formativo è finalizzato al soddisfacimento di un bisogno sufficientemente definito e può essere inserito all'interno di un processo di istituzione/attivazione nell'ambito delle scadenze interne dell'Ateneo. Questa tipologia di master può anche essere inserita all'interno di un "catalogo" di offerta dell'Ateneo ed essere ripetuta su diversi anni accademici. Le quote di iscrizione sono generalmente a carico dei partecipanti; tuttavia possono essere previsti finanziamenti specifici oltre che borse di studio per i partecipanti.

b) Master su "richiesta specifica" (On-demand):

per questa tipologia il bisogno formativo nasce all'interno di un'organizzazione (tipicamente privata, ma non necessariamente), la quale si rivolge all'Università per la realizzazione di un prodotto formativo molto specifico per le proprie esigenze. Diventa essenziale per la riuscita del progetto fornire risposta alla specifica esigenza nei termini previsti dal richiedente. Normalmente questa tipologia di master vede il finanziamento integrale dei costi del master da parte dell'organizzazione richiedente (ad esempio formazione al personale di un'organizzazione).

c) Finanziati da bandi:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
AREA DIDATTICA
SEZIONE POST LAUREA

si tratta di master che nascono come risposta a bandi di finanziamento (regionali, nazionali, europei), che pertanto rispondono ai requisiti previsti dallo specifico bando. Qualora il progetto venga approvato e risulti "idoneo" dall'ente che ha emesso il bando, verrà erogato il finanziamento per l'attivazione ed erogazione del master a copertura totale o parziale dei costi e delle rette previste per gli studenti.

1.2 L'Ateneo adotta politiche di promozione e valorizzazione per la propria offerta di master di rilevanza internazionale.

2. AMMISSIONE

2.1 I corsi di master di primo livello sono aperti unicamente a chi abbia conseguito la laurea triennale, la laurea magistrale o il Diploma Universitario di durata triennale o la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/1999, modificato con il D.M. 270/2004, nonché ai diplomati ISEF (Legge 18 giugno 2002, n. 136) e portano al conseguimento del "master universitario". Come previsto dalla Legge 8 gennaio 2002, n. 1, i diplomi conseguiti, in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla Legge 26 febbraio 1999, n. 42, e alla Legge 10 agosto 2000, n. 251, sono validi ai fini dell'accesso ai master di area sanitaria.

2.2 I corsi di master di secondo livello sono aperti unicamente a chi abbia conseguito la laurea specialistica/magistrale o la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/1999, modificato con il D.M. 270/2004, e portano al conseguimento del "master universitario di II livello".

2.3 All'iscrizione ai corsi di master istituzionali di primo e di secondo livello possono essere ammessi anche i laureandi, a condizione che sia previsto dal provvedimento di istituzione e/o attivazione del Master. I laureandi sono valutati secondo criteri definiti dal Comitato Scientifico (ad esempio media dei voti) e possono essere iscritti fatta salva l'ammissione in graduatoria e la disponibilità dei posti assegnati in maniera prioritaria ai laureati. Non è consentita l'ammissione dei laureandi ai master di area medica per i quali sono necessari il possesso della laurea nella disciplina specifica, l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo e/o di Odontoiatra e l'iscrizione al rispettivo ordine professionale. Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo accademico.

2.4 Si può essere ammessi al master anche in qualità di uditori, se previsto dal provvedimento di istituzione e/o attivazione del Master. Gli uditori, in quanto tali, non possono sostenere gli esami di profitto né essere ammessi alla prova finale. In tal caso, al termine del corso, è rilasciato un attestato di partecipazione o di frequenza. Anche gli uditori devono versare la quota di iscrizione.

2.5 Ai corsi di master di primo e di secondo livello sono ammessi anche coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Il riconoscimento dell'idoneità da parte del Comitato Scientifico, di cui all'art.4, avviene nel rispetto degli accordi internazionali vigenti⁽¹⁾ sulla base della seguente documentazione che va allegata alla domanda:

PER I CITTADINI EXTRAUE RESIDENTI ALL'ESTERO

1. titolo di studio in originale, equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto, e munito di dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata o dal Consolato Italiano competente per territorio;

2. certificato originale rilasciato dalla competente Autorità Accademica attestante gli esami superati, o in alternativa il "Diploma Supplement".

PER I CITTADINI ITALIANI, COMUNITARI, E LEGALMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA

¹ Ai sensi dell'art. 6 - comma 6 del D.M. 509/99 e s.m.i.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
AREA DIDATTICA
SEZIONE POST LAUREA

1. titolo di studio in copia autentica, equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto ed accompagnato da una delle seguenti dichiarazioni:

- Dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata o dal Consolato Italiano ove il titolo è stato conseguito;
- Attestazione di comparabilità rilasciato dai centri ENIC-NARIC (dove presenti):
<http://www.cimea.it/>
<http://www.enic-naric.net/country-pages.aspx>

2. certificato originale rilasciato dalla competente Autorità Accademica attestante gli esami superati;

SOLO PER QUEST'ULTIMA CATEGORIA DI STUDENTI IL DIPLOMA SUPPLEMENT, MUNITO DI LEGALIZZAZIONE, SOSTITUISCE I DOCUMENTI PRESENTI NEI PUNTI 1 E 2.

Tutta la documentazione di studio richiesta deve essere tradotta, salvo il Diploma Supplement e salvo diversa indicazione da parte del Comitato Scientifico, autenticata e munita di legalizzazione ove prevista. Tale documentazione deve essere trasmessa dalle strutture competenti all'Area Internazionalizzazione per la valutazione di congruità prima dell'ammissione al master. I candidati che non sono in possesso di tutta la documentazione richiesta sono iscritti con riserva, a condizione che la perfezionino un mese prima della conclusione del corso. In caso contrario, non sarà rimborsata la quota d'iscrizione e sarà rilasciato solo un attestato di frequenza in qualità di uditori.

2.6 I cittadini non comunitari residenti all'estero presentano la domanda di partecipazione ad un Master unitamente a una copia del titolo di studio, direttamente alle Università (strutture didattiche competenti) seguendo le procedure ed entro i termini previsti dal relativo bando². Tale procedura deve applicarsi anche nel caso di Master istituiti da Università in collaborazione con enti pubblici o privati. A seguito della conferma di accettazione da parte dell'Ateneo (strutture didattiche competenti), i candidati presentano il titolo di studio alla Rappresentanza Diplomatica, per i prescritti atti consolari.

2.7 Gli studenti in mobilità, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al master, possono iscriversi a singoli moduli, sostenerne le verifiche e ottenere le relative certificazioni. L'aspetto economico soggiace alla normativa vigente prevista dal Regolamento Tasse e Contributi.

3. NORME GENERALI

3.1 I corsi di master sono comprensivi di attività didattiche frontali e di altre forme di addestramento, di studio guidato e di didattica interattiva, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire, integrate con l'impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, corrispondenti all'acquisizione da parte degli iscritti di almeno 60 crediti complessivi. Complessivamente il numero delle ore non può essere inferiore a 1500, distribuite di norma sull'arco di almeno dodici mesi e comunque in modo da garantire un efficace apprendimento, eventualmente accompagnate da un periodo di tirocinio funzionale, per durata e per modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi.

3.2 Sono necessariamente biennali i master che consentono di acquisire un numero di CFU superiore a 80. Per motivi organizzativi ritenuti validi, possono avere durata superiore a un anno anche i Master con un numero di crediti inferiore a 80.

² *Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia.*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
AREA DIDATTICA
SEZIONE POST LAUREA

3.3 Possono essere riconosciuti dal Comitato Scientifico di cui all'art. 4, come crediti formativi universitari, congrue attività formative e di perfezionamento purché non già utilizzate ai fini del conseguimento del titolo che dà accesso al master, fino ad un terzo dei crediti totali. Competenze e abilità presupposte, quali conoscenze linguistiche, informatiche ecc., non danno diritto al riconoscimento di crediti. Le attività professionali maturate con l'esperienza lavorativa possono essere riconosciute nel tirocinio, ove previsto. Il riconoscimento è totale (ovvero sino ad un terzo dei crediti) per i titoli acquisiti presso Atenei che garantiscano reciprocità di valutazione.

3.4 La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza del corso di master è obbligatoria. Il conseguimento dei crediti corrispondenti all'articolazione delle varie attività di perfezionamento e di addestramento è subordinata a verifiche periodiche di accertamento delle competenze acquisite in relazione agli ambiti seguiti. Il conseguimento del master universitario è subordinato al superamento di tutte le verifiche periodiche e di una prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto anche conto dell'attività di tirocinio.

3.5 Le verifiche periodiche e la prova finale possono essere svolte anche in videoconferenza, tramite l'utilizzo di sistemi telematici che consentano l'identificazione del/della candidato/a e che consentano alle/ai candidate/i di interagire tra loro e con la commissione esaminatrice affinché siano garantite la trasparenza e la pubblicità dell'appello d'esame.

3.6 Le verifiche periodiche, in numero non superiore a 10 per anno, si intendono superate con una valutazione minima di 18/30. Le verifiche dovranno corrispondere ai moduli/attività formative indicati nel piano didattico del Master inserito nel provvedimento di istituzione e/o attivazione del corso. L'iscrizione da parte dello studente alle verifiche periodiche avviene on-line. La verbalizzazione delle verifiche periodiche è telematica. Il verbale deve essere firmato dal solo presidente della commissione esaminatrice.

La prova finale viene valutata in centodecimi. La commissione esaminatrice della prova finale è nominata dal Comitato Scientifico di cui all'art. 4.2, è presieduta dal Direttore del Master ed è composta da almeno 3 componenti, individuati nel corpo docente del Master.

Il sostenimento della prova finale deve avvenire nelle date/sessioni deliberate dal Comitato Scientifico, a conclusione delle attività formative del Master. In caso di mancato sostenimento della prova finale per documentate motivazioni di carattere familiare o problemi di salute, lo studente potrà sostenere tale prova in una sessione straordinaria o di "recupero" o in una successiva edizione del Master, previa delibera del Comitato Scientifico e previo pagamento di eventuali tasse e contributi pendenti.

3.7 Le pergamene dei corsi di master sono firmate dal Rettore e dal Direttore Generale.

4. ORGANI

4.1 Sono organi del master: il Comitato Scientifico, il Direttore del corso di master.

4.2 Il Comitato Scientifico, nominato dal/i Dipartimento/i, ha la responsabilità organizzativa del master. È composto da non meno di sei membri. Almeno la metà dei componenti deve essere composta da docenti universitari di ruolo dell'Ateneo.

Il Comitato Scientifico, avvenuta l'istituzione e/o attivazione del master, individua il Referente Amministrativo, elegge, nel proprio seno, il Direttore e nomina le Commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 3.

4.3 Il Direttore, nominato con Decreto Rettorale, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, anche in caso di riedizione del Master, è un docente di ruolo di uno dei Dipartimenti partecipanti che tenga un insegnamento all'interno del corso stesso, in servizio effettivo presso l'Università degli Studi di Torino ed è responsabile della gestione complessiva del master. La funzione di Direttore di master non può essere assunta per più di due mandati consecutivi. Il mandato è da intendersi di durata pari a due anni di attivazione, anche non consecutivi, del master annuale. Non potrà assumere la funzione di Direttore chi l'abbia ricoperta per quattro anni, anche non



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
AREA DIDATTICA
SEZIONE POST LAUREA

consecutivi, nei sei anni precedenti. È ammessa la nomina a Direttore di più master contemporaneamente, fino a un massimo di due.

4.4 Il Direttore e i componenti del Comitato Scientifico devono possedere adeguati e comprovati requisiti curriculari in coerenza con il profilo scientifico e didattico del master, la cui verifica è assicurata dall'organo a cui compete la nomina.

5. ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE

5.1 Le proposte di corsi di master illustrano gli obiettivi e le funzioni anche in relazione agli sbocchi occupazionali previsti, nonché il piano didattico articolato in attività formative erogate ai discenti con esplicita indicazione della denominazione, dell'eventuale articolazione in moduli, del settore scientifico disciplinare, dei crediti formativi universitari.

5.2 I corsi di master possono essere organizzati anche in forma consorziata, previa convenzioni ed accordi di carattere didattico e scientifico con soggetti esterni, anche stranieri.

5.3 Il numero minimo di studenti effettivamente iscritti necessari all'attivazione del master non può essere inferiore a 5. Per i master di area medica è consentito un numero inferiore, fatta salva la copertura finanziaria.

5.4 Le proposte, comprensive dell'indicazione dei componenti del Comitato Scientifico e delle strutture a cui è affidata la gestione, sono avanzate da uno o più Dipartimenti o dalle Strutture Didattiche Speciali e sono sottoposte, per le rispettive competenze, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

5.5 Il Senato Accademico effettua una valutazione dei contenuti didattici e scientifici delle proposte di master. Per i master istituzionali il Senato Accademico trasmette al Consiglio di Amministrazione la proposta di istituzione e/o attivazione nel suo complesso di tutti i master del successivo anno accademico, raggruppandoli per macro aree. La proposta è accompagnata da una relazione riepilogativa dell'offerta dei master del nuovo anno accademico sulla base delle richieste pervenute dai Dipartimenti e da una relazione consuntiva in termini di risultati sui master dell'anno accademico precedente, che dovrà essere effettuata entro il mese di dicembre. Quest'ultima relazione dovrà contenere, a titolo di esempio, le seguenti informazioni:

- Numero di edizioni già svolte, eventuali disattivazioni con attento monitoraggio delle stesse;
- Numero partecipanti ultima edizione;
- % di placement delle ultime edizioni, se disponibili;
- Valutazione del rapporto tra l'offerta formativa dei master di I livello e quella dei corsi di laurea magistrale all'interno degli stessi ambiti scientifico disciplinari;
- Valutazione ex-post della qualità dell'offerta.

5.6 L'istituzione/attivazione del master è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. L'istituzione avviene per mezzo di un decreto Rettorale, per ogni successiva attivazione è sufficiente la delibera del Consiglio di Amministrazione.

5.7 Anche ai fini della relazione di cui al comma precedente si prevede l'attivazione di strumenti per l'acquisizione della valutazione degli studenti sui master frequentati, attraverso questionari di Ateneo.

5.8 Le proposte dei master istituzionali vanno deliberate dagli organi proponenti e trasmesse agli uffici competenti entro il 30 novembre dell'anno accademico precedente a quello di attivazione del master. Per le altre tipologie di master l'istituzione e l'attivazione possono essere deliberate durante tutto l'anno accademico.

5.9 La non attivazione di un master deve essere deliberata dal Consiglio del Dipartimento e comunicata agli uffici competenti che provvederanno, previa ratifica degli Organi Collegiali d'Ateneo, alla redazione del relativo Decreto Rettorale di disattivazione.

5.10 Per le proposte di istituzione e/o attivazione di un master i proponenti dovranno presentare la seguente documentazione:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
AREA DIDATTICA
SEZIONE POST LAUREA

- relazione tecnica che consenta di valutare se è stata effettuata un'analisi preventiva di mercato e verifica l'effettivo interesse dell'utenza per la materia oggetto del corso, corredata da una adeguata analisi del panorama nazionale ed internazionale;

- scheda relativa alla proposta di istituzione/attivazione di master universitari;
- piano finanziario in linea con i vincoli deliberati del CdA;
- scheda di rilevazione ALMALAUREA;
- relazione di sostenibilità, in termini di risorse umane, economiche e logistiche, del master (in particolare per quelli on-demand);
- piano didattico;
- convenzioni, accordi e autorizzazioni qualora il master sia organizzato in collaborazione con soggetti esterni, anche stranieri.

5.11 I modelli cui devono conformarsi il piano finanziario e il piano didattico sono stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione, rivista con cadenza almeno triennale. Il piano finanziario dovrà in particolare rispondere a criteri, contestualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione, quali:

- numero minimo di iscritti previsto;
- quota di iscrizione prevista;
- intervallo compenso orario per attività di docenza;
- intervallo compenso orario per attività di tutor;
- compenso massimo per incarico di Direttore di master ed eventuali limiti alla cumulabilità;
- quote obbligatorie per l'Ateneo e per la Struttura proponente derivante dal master;³
- elenco delle voci di costo;
- numero di borse di studio messe a disposizione per studenti meno abbienti.

5.12 Per i master di area medica, dovrà essere presentata l'avvenuta autorizzazione, della direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere pubbliche o private in cui si svolgono le attività formative, allo svolgimento da parte degli allievi del master medesimo di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, che siano previste nel programma formativo.

5.13 A nessun titolo possono essere stipulate convenzioni per la gestione amministrativo-contabile del master, se non con enti in cui è parte l'Università degli Studi di Torino, al fine di promuovere, gestire e sviluppare, in unità di intenti con l'Università, la ricerca e l'alta formazione. Tali convenzioni sono a carico dei Dipartimenti e devono essere sottoscritte entro la presentazione del piano finanziario definitivo e trasmesse agli uffici competenti. In tal caso gli enti convenzionati devono presentare al Dipartimento proponente una rendicontazione entro 30 giorni dalla conclusione del master.

5.14 Il piano didattico approvato con l'articolazione delle attività formative offerte non può essere modificato durante la frequenza dei corsi (in particolare per quel che riguarda la descrizione delle attività, gli eventuali moduli e i crediti formativi universitari). Gli studenti sono tenuti a frequentare le attività indicate nel provvedimento di istituzione e/o attivazione. Eventuali modifiche alle attività offerte sono possibili solo attraverso una nuova proposta.

6. FINANZIAMENTO E GESTIONE

6.1 La gestione contabile dei master è affidata ai Dipartimenti o, su indicazione di essi, a Scuole, Centri di Ateneo o Enti in cui è parte l'Università degli Studi di Torino, in conformità a quanto previsto all'art.5.

6.2 La copertura finanziaria delle spese necessarie all'attivazione e allo svolgimento del corso è assicurata:

- a) dai contributi dei frequentanti;
- b) da eventuali erogazioni a ciò finalizzate da parte di soggetti esterni;

³ Ai sensi del Regolamento Unico per la disciplina di fondi e commesse esterne (DR. n. 4046/2015 del 26/11/2015).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
AREA DIDATTICA
SEZIONE POST LAUREA

c) da eventuali stanziamenti messi a disposizione dal Consiglio di Amministrazione dell'Università;
d) da risorse eventualmente assicurate dal dipartimento o dai dipartimenti proponenti o da altre strutture didattiche interessate.

6.3 Le quote di iscrizione dei frequentanti sono versate sul conto unico di Ateneo. La quota minima e la quota massima di iscrizione sono stabilite da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

6.4 L'Amministrazione Centrale trattiene le quote obbligatorie per l'Ateneo ai sensi del Regolamento Unico per la disciplina di fondi e commesse esterne. La rimanente parte delle quote è accreditata al Dipartimento proponente, il quale trasferisce all'eventuale ente esterno a cui è affidata la gestione amministrativo-contabile la quota spettante.

6.5 Laddove sia prevista l'erogazione di borse di studio da parte di soggetti e/o enti esterni destinate a coprire le tasse di iscrizione, le relative somme sono versate sul conto unico di Ateneo.

6.6 Deve essere predisposto un piano finanziario definitivo su apposita procedura informatica entro 45 giorni dalla conclusione delle iscrizioni. Eventuali variazioni rispetto al piano finanziario preventivo, approvato all'atto dell'istituzione del master, dovranno essere debitamente giustificate e deliberate dalla struttura didattica proponente, purché sia garantita la parità di bilancio e fatta salva la conformità al modello di cui all'art. 5.

6.7 Per i master istituzionali le attività didattiche devono iniziare entro il mese di maggio dell'anno accademico di attivazione pena lo spostamento all'anno accademico successivo con ripresentazione della domanda di attivazione.

6.8 Il Referente Amministrativo ha la funzione di sovrintendere alla correttezza formale delle attività e delle procedure amministrative contabili inerenti il master. È individuato dal Comitato Scientifico del master tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso una delle strutture didattiche partecipanti al master. L'incarico di Referente Amministrativo è svolto in aggiunta alla normale attività di servizio. Il Referente Amministrativo comunica l'assunzione dell'incarico al responsabile della struttura di appartenenza e alla Direzione competente. Nel caso in cui siano previsti compensi aggiuntivi dovrà essere prevista la trasparenza e la rotazione dei Referenti amministrativi.

6.9 Al momento della conclusione del corso i partecipanti al master dovranno registrarsi sul sito ALMALAUREA e compilare obbligatoriamente l'apposito questionario di valutazione del corso.

7. COMPENSI

7.1 Il limite massimo di compenso per l'incarico di Direttore del master è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

7.2 Ai docenti in servizio presso l'Ateneo possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi nel quadro dei programmi di incentivazione della docenza attivati dall'Ateneo ovvero entro la quota delle disponibilità derivanti dai contributi dei frequentanti e da eventuali finanziamenti esterni. La didattica svolta nelle attività di cui al presente articolo, non concorre alla formazione del monte ore annuo fissato dal Senato Accademico.

7.3 L'attribuzione degli incarichi di docenza nei corsi di Master universitari viene effettuata nel rispetto dei principi più sotto specificati. I professori e i ricercatori possono svolgere attività didattiche nei corsi di Master universitari una volta assolto l'impegno didattico proprio per i corsi di studio triennali o magistrali, nonché per i corsi di specializzazione e i dottorati di ricerca. Possono altresì svolgere attività didattica nei corsi di Master soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

7.4 Le modalità di attribuzione degli incarichi di docenza sono le seguenti:

a) le attività formative o seminari di durata non superiore alle 10 ore sono considerate attività occasionali, implicitamente autorizzate, e direttamente attribuite dal comitato scientifico che provvederà a fissarne il compenso nel rispetto delle disponibilità finanziarie previste dal piano finanziario del master;

b) gli incarichi di docenza di durata superiore alle 10 ore sono attribuiti nel rispetto della normativa vigente in tema di affidamenti e contratti per attività di insegnamento. Per tali attività i professori e i ricercatori sono



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
AREA DIDATTICA
SEZIONE POST LAUREA

tenuti a informare il responsabile della struttura didattica di appartenenza, senza necessità di acquisire il nulla osta.

7.5 Il limite massimo di compenso orario per attività di docenza è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

7.6 Per quanto concerne l'eventuale compenso al personale tecnico-amministrativo, in servizio presso l'Ateneo, che collabori alla realizzazione del corso di master, in qualità di Referente Amministrativo, di coordinatore a vario titolo o in altra funzione, si applica quanto disciplinato dal Regolamento Unico per la disciplina di fondi e commesse esterne. Per gli adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni, ogni incarico conferito nell'ambito del master, compreso quello di Referente Amministrativo, deve essere comunicato agli uffici competenti entro tre giorni dal conferimento degli incarichi.

7.7 È obbligatorio inserire in apposita banca dati tutte le coperture per le attività assegnate per contratto e affidamento, a carico delle strutture didattiche competenti.

Il caricamento appelli on-line sulle attività dei master è a carico delle strutture didattiche competenti.

8 RICONOSCIMENTO CFU ACQUISITI NEL MASTER

8.1 Il Consiglio del corso di laurea competente può riconoscere crediti formativi universitari per l'iscrizione a una laurea magistrale o a una seconda laurea magistrale secondo i limiti di seguito specificati:

- Riconoscimento CFU master di I livello: possono essere riconosciuti fino a un massimo di 15 CFU fra le attività formative "D - a scelta dello studente", per l'iscrizione a una laurea magistrale.
- Riconoscimento CFU master di II livello: possono essere riconosciuti fino a un massimo di 25 CFU fra le attività formative "B - C - D - E", per l'iscrizione a una seconda laurea magistrale.

8.2 Nessun Master, a nessun titolo, può portare al conseguimento di alcuna laurea magistrale.

9 NORME FINALI E TRANSITORIE

9.1 Le modifiche al presente Regolamento che determinino la necessità di rivedere accordi già firmati con soggetti esterni, entrano in vigore l'anno accademico successivo a quello di adozione delle medesime.

9.2 Le disposizioni di cui all'art. 2 comma 3 del presente Regolamento si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Il Rettore

Prof. Gianmaria Ajani

Visto: Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Visto: La Responsabile della Sezione Post Laurea

